



CONVENZIONE TRA L' AZIENDA SOCIO – SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI E LA SOCIETA' SERENI ORIZZONTI S.P.A. PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A PAZIENTI VENTILATI PER IL TRAMITE DEL DISTRETTO SANITARIO DI SASSARI

TRA

Azienda Socio-Sanitaria Locale ASL N.1 Sassari con sede legale in Sassari, Via Cattalochino 11, codice fiscale e partita IVA 02884000908, nella persona del Direttore Generale Dott. Flavio Sensi, in qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominata “ASL n.1 di Sassari”,

E

Sereni Orizzonti S.p.A. – con sede in Udine, Via Vittorio Veneto 45, in persona del Legale Rappresentante Gabriele Meluzzi, domiciliato per la carica presso la Sede della struttura RSA Nuraghe Ruiu sita in Macomer (Nuoro),

Azienda Socio-Sanitaria Locale e Sereni Orizzonti saranno di seguito indicate singolarmente come “Parte” e congiuntamente come “Parti”.

PREMESSO

- che la Sereni Orizzonti S.p.A. è una Società che dispone di numerose residenze sanitarie assistenziali, tra cui la RSA Nuraghe Ruiu di Macomer;
- che RSA Nuraghe Ruiu necessita di prestazioni rianimatorie per i pazienti ventilati in RSA affetti in particolare da Sclerosi Laterale Amiotrofica, consistenti in cure qualificate come interventi di assistenza sanitaria che prevedono trattamenti medici specialistici, finalizzati a limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana;
- che per lo svolgimento delle prestazioni di cui sopra, la Sereni Orizzonti S.p.A ha richiesto la collaborazione della ASL n.1 di Sassari;
- che ASL n.1 di Sassari si è resa disponibile ad assicurare le prestazioni richieste da Sereni Orizzonti S.p.A. autorizzando i dipendenti coinvolti a prestare tali attività al di fuori del normale orario di servizio.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

La ASL n.1 di Sassari tramite le Unità Operative del Distretto Sanitario di Sassari, in modo particolare gli specialisti dell'UOS Malati Ventilati e ACA (Alta Complessità Assistenziale), si impegna a garantire a Sereni Orizzonti S.p.A, verso corrispettivo, il sistema di prestazioni assistenziali per i pazienti in carico presso la RSA Nuraghe Ruiu di Macomer secondo le modalità di seguito indicate.

ART. 2 - Modalità e obblighi delle Parti

Il personale medico del Distretto Sanitario di Sassari, UOS Malati Ventilati e ACA, dovrà assicurare a Sereni Orizzonti S.p.A, presso la RSA Nuraghe Ruiu di Macomer, le prestazioni di cui al precedente art. 1 ed ogni altro adempimento o attività comunque connessi alle predette prestazioni. L'equipe dovrà svolgere le attività, di cui all'art. 1 con la massima diligenza richiesta ad un operatore del settore e in considerazione della natura della prestazione, sulla base di un programma preventivo delle attività, concordato tra la Direzione della ASL Sassari e la Direzione della RSA Nuraghe Ruiu che preveda, al massimo un accesso mensile. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, Sereni Orizzonti S.p.A si impegna a corrispondere alla ASL n.1 di Sassari, per ogni accesso, il compenso omnicomprensivo di euro 500,00 per Medico rianimatore e euro 100,00 per supporto infermieristico, se necessario, oltre oneri previdenziali e IRAP.

A garanzia della copertura assicurativa dei rischi inerenti l'attività svolta dal personale dipendente della ASL n.1 di Sassari per conto della Sereni Orizzonti S.p.A., quest'ultima dichiara espressamente di essere in possesso di conforme polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi, con adeguati massimali.

La ASL n.1 di Sassari si impegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., a far rispettare al proprio personale coinvolto nello svolgimento dei servizi presso la RSA Nuraghe Ruiu il regolamento interno da quest'ultima applicato e le relative norme di sicurezza.

La ASL n. 1 di Sassari si impegna a manlevare e a tenere indenne Sereni Orizzonti S.p.A da qualsiasi richiesta, sia a titolo giudiziale che stragiudiziale, avanzata nei confronti di quest'ultima da parte dei dipendenti e/o lavoratori e/o altre tipologie di lavoratori impiegati dall'ASL n.1 di Sassari nell'esecuzione del presente contratto, aventi ad oggetto la richiesta di differenze retributive o l'assolvimento di qualsivoglia onere di natura giuslavoristica.

Sereni Orizzonti S.p.A si impegna, per il tramite di RSA Nuraghe Ruiu, ad assicurare all'equipe dell'ASL n.1 di Sassari le condizioni necessarie per il regolare svolgimento dell'attività secondo le linee-guida, i protocolli e le best-practices concordate con l'equipe e approvate dalla direzione sanitaria della stessa RSA Nuraghe Ruiu. Sereni Orizzonti S.p.A, inoltre, si impegna, per il tramite di RSA Nuraghe Ruiu, a fornire qualunque informazione e documentazione che si ritenga necessaria per la valutazione dello stato di salute dei pazienti e la migliore effettuazione delle prestazioni da eseguire.

Sereni Orizzonti S.p.A si impegna e dichiara che il Regolamento in materia di sicurezza fatto rispettare dai propri dipendenti, è conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii Le prestazioni del personale medico di ASL n.1 di Sassari avverranno formalmente secondo la programmazione concordata tra le parti, salvo richieste estemporanee non prevedibili della Direzione medica della Struttura.

ART. 3 - Modalità di rendicontazione dell'attività

L'avvenuta esecuzione della Prestazione sarà certificata dalla UOS Malati ventilati e ACA mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante gli accessi effettuati presso la RSA Nuraghe Ruiu, la loro durata e il nominativo dei componenti che vi hanno preso parte (rendiconto mensile).

ART. 4 – Modalità di liquidazione dei compensi

Il rendiconto mensile vistato, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni, sarà inoltrato dalla UOS Malati ventilati e ACA al competente Servizio Gestione Risorse Economico - Finanziarie, che provvederà all'emissione della relativa fattura entro 5 giorni, oltre che, per conoscenza, al Servizio Amministrativo della ASL n.1 di Sassari competente.

Sereni Orizzonti S.p.A, ricevuta la fattura mensile dalla ASL n.1 di Sassari presso la direzione gestionale della RSA Nuraghe Ruiu, procederà alla liquidazione, entro il trentesimo giorno dal ricevimento mediante bonifico bancario sul Conto Corrente Ordinario intestato alla ASL Sassari che verrà formalmente comunicato.

ART. 5 - Durata

La presente convenzione avrà durata di 1 (uno) anno con decorrenza dalla data di stipula – seconda firma; il rinnovo tacito non è consentito.

Essa potrà essere modificata ed integrata per iscritto nel tempo alla luce di eventuali nuove esigenze operative delle parti.

ART. 6 - Recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 90 gg. notificato mediante raccomandata A/R.

Nel caso di recesso da parte di Sereni Orizzonti S.p.A, l'ASL n.1 di Sassari ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Nel caso di recesso da parte di ASL n.1 di Sassari, Sereni Orizzonti S.p.A avrà diritto a ricevere le prestazioni oggetto della presente convenzione da parte di ASL n.1 di Sassari fino alla data di efficacia di recesso.

ART. 7 - Trattamento dati personali

L'ASL n.1 di Sassari presta piena garanzia di trattare i dati personali nel rispetto della normativa dettata a livello nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza. I dati personali comunicati all'ASL n.1 di Sassari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimangono di unica ed esclusiva Titolarità di Sereni Orizzonti S.p.A e non potranno essere utilizzati da ASL n.1 di Sassari per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplina i rapporti tra le Parti.

Il Titolare provvederà a nominare l'ASL n.1 di Sassari quale responsabile esterno del trattamento con apposito allegato alla presente convenzione. L'ASL n.1 di Sassari si impegna, fin dalla sottoscrizione della convenzione, ad osservare tutte le istruzioni che verranno impartite dal Titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo legittimerà la parte non inadempiente a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

ART. 8 – Legge applicabile e Foro competente

La presente convenzione è disciplinata dalla legge italiana. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

ART. 9 - Decreto Legislativo 231/2001 e responsabilità amministrativa degli enti

L'ASL n.1 di Sassari dichiara di conoscere le previsioni di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni ed è consapevole che tale Decreto prevede la responsabilità diretta di Sereni Orizzonti S.p.A per i reati commessi, tra gli altri, dai suoi dipendenti, consulenti, fornitori e altre terze parti in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'ASL n.1 di Sassari dichiara di essere stata informata che è possibile ottenere copia cartacea ed integrale di tutta la documentazione predisposta in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001, rivolgendosi direttamente a Sereni Orizzonti S.p.A, oltre a poter visionare e scaricare l'intera documentazione sul sito internet www.sereniorizzonti.it . L'ASL n.1 di Sassari si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni contenute nel Decreto e ai principi richiamati dal Codice Etico di Sereni Orizzonti S.p.A. L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto e/o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente convenzione e legittimerà Sereni Orizzonti S.p.A a risolvere la stessa con effetto immediato ex art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.

ART. 10 - Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare con riservatezza, per tutta la durata della presente convenzione e per i 3 anni successivi alla sua cessazione per qualsivoglia ragione avvenuta, ogni informazione relativa all'altra Parte di cui è entrata in possesso a causa dell'esecuzione della presente convenzione e ad adottare ogni misura idonea ad impedirne la comunicazione e/o la diffusione non espressamente autorizzate.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente art. 10 , la parte non inadempiente avrà diritto di risolvere la convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in aggiunta al diritto di richiedere il risarcimento del danno subito.

ART. 11 - Disposizioni Finali

La presente convenzione, composta da n.4 pagine, viene redatta in triplice copia originale e verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA ASL N.1 SASSARI

Direttore Generale
Dott. Flavio Sensi

SERENI ORIZZONTI S.p.A.

Il Rappresentante Legale
Ing. G. Meluzzi